



**COMUNE DI PALO DEL COLLE**  
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI  
Settore Lavori Pubblici - Via Umberto I, 56 – 70027 Palo del Colle

PEC: [lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it](mailto:lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it) Email:  
[lavoripubblici@comune.palodelcolle.ba.it](mailto:lavoripubblici@comune.palodelcolle.ba.it)  
Tel. 0809914226-228-229 - Fax 0809914266

Prot. 15128 del 22.08.2022

All'III.mo Presidente dell'Ordine degli Architetti  
P.P.C. della Provincia di Bari  
Arch. Cosimo Damiano Mastronardi  
[oappc.bari@archiworldpec.it](mailto:oappc.bari@archiworldpec.it)

e p.c. All'II.mo Dirigente Città Metropolitana di Bari  
Servizio Stazione Unica Appaltante  
Avv. Nunzia Positano  
[stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:stazioneappaltante.cittametropolitana.bari@pec.rupar.puglia.it)

**OGGETTO:**

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata "affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative al campo sportive comunale C.so Vittorio Emanuele II. CIG 9353106B3B – CUP E97H21002130001 – Riscontro nota prot. 241/2022 del 9/08/2022 a firma del Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari – Arch. Cosimo Damiano Mastronardi

\* \* \*

Con nota prot. n. 241/2022 del 9.8.2022, trasmessa a mezzo *pec* anche allo scrivente Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Palo del Colle, l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Bari, in persona del Presidente *p.t.*, Arch. Cosimo Damiano Mastronardi, ha comunicato che l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Bari (d'ora in poi CMB) e relativo alla procedura di gara meglio indicata in epigrafe "è stato esaminato dall'ONSAI 2020, l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con Cremes E.S."

In particolare, nella nota che qui si riscontra, si è evidenziato che "dall'esame della documentazione pubblicata... con particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata" dal predetto Osservatorio (trasmessa in allegato alla menzionata *pec* del 9.8.2022) "sono state rilevate" delle criticità.

Alcune di queste riguarderebbero un'asserita non corretta quantificazione "dell'importo a base di gara"; altre, invece, atterrebbero alla mancata indicazione "nell'avviso" dei "criteri di valutazione nel caso di OEPV".

Tanto brevemente premesso, ritenendo di dover condividere lo spirito di collaborazione istituzionale tra le Pubbliche Amministrazioni e i vari Ordini professionali "affinchè vengano adottate procedure... in grado di conseguire una elevata qualità delle opere pubbliche, improntate allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità locali" (cfr. Vs nota), si rappresenta quanto segue.

\* \* \*

1. – Al punto 1.1. della nota in esame, l'Ordine in indirizzo ha rilevato che nel quadro economico *“sono elencate le categorie d'Opera E.12 – IA.02 – IA.03, ma nella definizione delle singole Prestazioni previste, nella parte riferita al calcolo del corrispettivo per la categoria E.12 in fase definitiva, è richiesta la prestazione ‘Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture’ che è una prestazione relativa alle strutture”* e non all'edilizia.

Mancherebbe, in sostanza, *“il calcolo del corrispettivo relativo alla categoria strutturale di riferimento”* e l'importo delle opere non sarebbe stato suddiviso in maniera corretta, poichè alcuni costi si sarebbero imputati alla cat. “Edilizia” in luogo di quella “Strutture”.

Evidenzia, poi, l'Ordine che *“nel documento ‘Relazione tecnica’ sono riportate ... le stime degli interventi tra le quali...in merito al Palazzetto dello sport, compare la voce ‘Strutture’”;* voce che si rinviene anche con riguardo ai *“nuovi spogliatoi”*, cui pure si farebbe riferimento nella richiamata relazione tecnica.

1.1. – Nel punto 1.2., logicamente connesso al precedente e che, pertanto, si ritiene esaminare congiuntamente, codesto Spett.le Ordine prosegue asserendo che *“l'erronea indicazione della categoria cui ascrivere i lavori da realizzare”* (“edilizia”, in luogo di “strutture”) *“comporta il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti opere diverse da quelle oggetto dell'appalto”*. Circostanza, questa, che, da un lato, impedirebbe la partecipazione a quei professionisti qualificati per la categoria (“strutture”) cui avrebbero dovuto essere ascritti i lavori di *“relazione sismica e sulle strutture”* e che, dall'altro, determinerebbe l'aggiudicazione dell'appalto in favore di un concorrente qualificato per la categoria “edilizia” e non “struttura”.

1.2. – In proposito, ci si limita ad evidenziare che a causa anche dell'aumento dei prezzi delle materie prime e della attuale situazione economica, l'Amministrazione non intende, con l'intervento in questione, realizzare nuovi corpi di fabbrica (palazzetto e spogliatoi), ma effettuare le seguenti attività:

- posa in opera del manto in erba sintetica sul campo da calcio a 11 dimensionato all'attività agonistica regolamentare;
- abbattimento delle barriere architettoniche sia nella zona tribune mediante rampe di accesso, sia nei blocchi spogliatoi e servizi igienici;
- manutenzione ed adeguamento dei locali ad uso spogliatoi dotandoli di nuove attrezzature;
- rifunzionalizzazione strutture collaterali da adibire a biglietterie, punti ristoro, servizi igienici;
- risistemazione aree con attrezzature a verde e parcheggio;
- realizzazione di un campo da calcio a 7 in erba sintetica;

Trattasi, in sostanza, di lavori che (come correttamente ritenuto da questa Amministrazione) rientrano nella categoria “Edilizia” e non in quella “Strutture”, consistendo detti interventi in lavorazioni riguardanti l'ambito di edilizia civile.

\*

2. – Sotto differente profilo, poi, al punto 1.3 della nota che si riscontra, codesto Ordine, da un lato, evidenzia che *“nel documento ‘Det. Corrispettivi 2’, nelle Fasi definitive ed esecutiva, in tutte le categorie, è assente la prestazione ‘Qbll.17 – Qblll.06 Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche’”;* dall'altro, e contestualmente, rileva che *“nella fase definitiva è riportata la prestazione ‘Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto’ che è richiesta solo quando il progetto definitivo è posto a base di gara”, diversamente da quanto accade nel caso di specie.*

In sostanza, a fronte di prestazioni che non sarebbero state calcolate per definire l'importo a base d'asta (quelle

Qbll. 17 – Qblll.06), la scrivente Amministrazione ne avrebbe considerate delle ulteriori che riguarderebbero l'ipotesi – diversa da quella in esame – in cui il progetto definitivo è posto a base di gara.

**2.1.** – Sul punto, si osserva quanto segue.

Se si ridetermina l'ammontare complessivo per le prestazioni professionali richieste:

*i)* considerando gli importi inerenti le lavorazioni Qbll. 17 e Qblll. 06 per tutte le lavorazioni;

*ii)* scomputando gli importi relativi alla prestazione Qbll. 08 di cui si è invece tenuto conto;

si ottiene che l'importo totale dei compensi ammonta ad € 185.160,39 a fronte di quello di € 183.959,56 quantificato dall'Amministrazione.

Opinando nel senso prospettato dall'Ordine in indirizzo, dunque, si conclude che gli operatori economici invitati alla gara avrebbero dovuto effettuare il ribasso su un compenso superiore (si badi, di appena € 1.200,83 a fronte di un importo a base d'asta pari a ben € 198.978,15 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%) rispetto a quello quantificato in sede di redazione degli atti di gara.

Ora, come si argomenterà diffusamente sub 3 della presente nota (cui si rinvia per esigenze di sintesi), si rammenta che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che i parametri contenuti nel d.M. n. 17.6.2016 costituiscono un dato iniziale di calcolo meramente indicativo per la determinazione dei compensi da corrispondere ai professionisti; dato dal quale le Amministrazioni possono, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica – insindacabile nel merito –, legittimamente discostarsi.

Tanto premesso in linea di principio, si evidenzia che lo scostamento che qui viene in rilievo tra il compenso determinato utilizzando pedissequamente i parametri del d.M. cit. nel senso suggerito da codesto Ordine e quello concretamente definito dall'Amministrazione è oggettivamente minimo.

Detta circostanza garantisce che i concorrenti siano certamente nelle condizioni di proporre un'offerta ampiamente remunerativa delle prestazioni rese, ove solo si consideri, da un lato, l'ammontare minimo dello scostamento e, dall'altro, il fatto che i € 1.200,83 euro sarebbero comunque soggetti a ribasso d'asta e non costituirebbero dunque, nella loro interezza, un utile per i professionisti.

Ciò vale a più forte ragione ove si consideri che nel complesso la s.a. ha determinato l'importo a base d'asta utilizzando i parametri contenuti nel d.M. 17.6.2016 senza apportare agli stessi significative riduzioni.

In altri termini:

*i)* la natura meramente indicativa dei dati contemplati nel d.M. cit.;

*ii)* la facoltà delle s.a. di discostarsi da questi ultimi;

*iii)* il carattere minimo della riduzione che viene in rilievo nel caso di specie;

*iv)* la circostanza che nel complesso i parametri di cui al d.M. cit. siano stati osservati nella determinazione dei compensi;

inducono a ritenere del tutto legittimo l'operato di questa Amministrazione.

**2.2.** – Alla stregua di quanto precede, si precisa, inoltre, che le prestazioni che dovranno essere rese saranno quelle Qbll. 17 e Qblll.06 per tutte le lavorazioni, in luogo della Qbll. 08 indicata negli elaborati a corredo degli atti di gara.

**2.3.** – Quanto, poi, alla prestazione "*Qcl. 03 Controllo aggiornamento elaborate e manuali d'uso e manutenzione*", il cui calcolo sarebbe stato omissis, ci si limita ad evidenziare che trattasi di una prestazione del tutto eventuale, che l'Amministrazione provvederà a liquidare separatamente qualora effettivamente svolta dal direttore dei lavori in fase di esecuzione degli stessi.

\*

3. – Ancora, sub 1.4 della nota indicata a margine, l'Ordine in indirizzo evidenzia che *“nel documento ‘det. Corrispettivi 2’, nella tabella ‘Determinazione corrispettivi’ l’ammontare delle spese” sarebbe stato “calcolato in maniera difforme da quanto stabilito dall’art. 5 del DM 17/06/2016, ed in misura differenziata tra le Fasi progettuali e quella di ‘esecuzione dei lavori’, senza che sia stata fornita una giustificazione”.*

3.1. – In proposito, si osserva che nella richiamata tabella è presente un evidente errore materiale, considerato che nonostante sia ivi indicato sotto la voce “Spese ed Oneri accessori Corrispettivi” il parametro “ $\Sigma(Q_i) V \cdot G \cdot P \cdot \Sigma Q_i K = 24,70\%$ ”, le spese sono state di fatto calcolate in misura pari al 5,00 % dell’importo dovuto per ciascuna prestazione, in maniera analoga rispetto a quelle determinate per le fasi di progettazione definitive ed esecutiva.

Ed infatti, per la categoria d’opera:

- E.12: le spese ammontano ad € 3.184,45, pari al 5% dell’importo stimato a titolo di compenso per detta categoria (pari ad € 63.689,06);

- IA.02: le spese ammontano ad € 247,21, pari al 5% dell’importo stimato a titolo di compenso per detta categoria (pari ad € 4.944,23);

- IA.03: le spese ammontano ad € 315,32, pari al 5% dell’importo stimato a titolo di compenso per detta categoria (pari ad € 6.306,31).

È evidente, dunque, che si verta in cospetto di un mero refuso.

3.2. – Nè, tantomeno, può ritenersi che la percentuale del 5% utilizzata per calcolare le spese relative ad ogni categoria d’opera sia difforme dalla prescrizione contenuta nell’art. 5 del d.M. 17.6.2016, a norma del quale *“l’importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare”.*

Ed infatti, tale disposizione, dopo aver precisato che l’ammontare delle spese è stabilito dalla S.A. in misura forfettaria, si limita ad individuare la percentuale massima entro cui queste devono essere determinate, lasciando alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione – notoriamente insindacabile nel merito (cfr., proprio con riferimento alla quantificazione dell’importo a base d’asta, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, n. 2094 del 29.3.2019; id. n. 6006 del 22.10.2018) – la quantificazione concreta delle stesse (purchè ciò avvenga nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla norma, come effettivamente accaduto nel caso di specie).

Del resto, e la circostanza è davvero idonea a troncane ogni ulteriore *querelle* sull’argomento, anche l’Anac ha di recente affermato, nella deliberazione n. 267 del 7 giugno 2022, che *“secondo il Consiglio di Stato”* l’art. 5 d.M. cit. è chiaro *“nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo e del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno **discrezionalmente** sviluppare... In sostanza il dato normativo inclina nel senso di **escludere** che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano ‘minimi tariffari inderogabili’... (Sez. V, 29.3.2019 n. 2094)”*.

Ed ancora, nella richiamata delibera si precisa che *“anche per l’Autorità ‘le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016”*, e si chiarisce in maniera inequivocabile che *“la valutazione della idoneità della base d’asta, come anche la valutazione dei compensi da riconoscere ai professionisti, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica*

riconosciuta alla stazione appaltante, per cui... di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili” (cfr., tra le tante, delibera Anac n. 267/2022).

**3.2.a.** – Peraltro, si osserva che quanto sin qui rappresentato, avvallato dalla giurisprudenza consolidata in materia del Consiglio di Stato, risulta di per sè idoneo ad assorbire e a superare anche le ulteriori osservazioni contenute nella nota che si riscontra, muovendo le stesse da un asserito non corretto utilizzo dei parametri di cui al d.M. cit.

**3.3.** – Ad ogni modo, e fermo restando l’insuperabile rilievo che precede, si evidenzia che l’ammontare delle spese è stato determinato in ragione, tra l’altro, del fatto che la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico professionale è messa a disposizione dall’Amministrazione committente ed è facilmente reperibile presso gli uffici.

Si è, inoltre, considerato che le nuove modalità organizzative diffuse a seguito dell’emergenza Covid-19 e ormai quotidianamente impiegate sia dalle Amministrazioni pubbliche, sia dai professionisti, consentono una oggettiva e non trascurabile contrazione delle spese che l’aggiudicatario sarà chiamato a sostenere.

Ci si riferisce, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,:

- i) alla digitalizzazione dei documenti;
- ii) all’impiego sistematico delle piattaforme informatiche per le comunicazioni a distanza;
- iii) alla trasmissione dei documenti digitalizzati mediante sistemi telematici;
- iv) all’utilizzo di sistemi di *cloud* per la condivisione in tempo reale dei *file*;
- v) allo svolgimento delle riunioni di coordinamento non più “in presenza”, ma mediante l’utilizzo di *software* che consentono di effettuare le stesse in modalità c.d. “da remoto” (es. skype, teams, ecc...).

Ciò garantisce un’estrema ed obiettiva riduzione, se non addirittura l’eliminazione, delle spese che il professionista avrebbe diversamente sostenuto per gli spostamenti, oltre che una diminuzione dei costi connessi al reperimento e alla gestione della documentazione necessaria per il corretto espletamento della commessa. Senza contare, peraltro, che l’impiego di tali strumenti consentirà all’aggiudicatario di risparmiare una considerevole quantità di tempo, che potrà essere destinata a differenti attività.

In conclusione, da un lato, non sarà richiesto ai professionisti lo svolgimento di particolari attività propedeutiche all’espletamento delle prestazioni professionali *stricto sensu* intese e, dall’altro, l’impiego dei suddetti strumenti, oltre garantire un *feedback* immediato, consentirà un’evidente riduzione delle spese da sostenersi, come dianzi osservato.

Tale circostanza ha indotto questa Amministrazione ad esercitare - in maniera del tutto ragionevole - la facoltà di discostarsi da quanto previsto nel d.M. cit. in relazione al calcolo delle spese e a determinare le stesse nella misura percentuale del 5,00%; misura che, alla stregua di quanto sin qui osservato, si ritiene essere più che congrua.

\*

**4.** – Quanto, poi, al rilievo sub 1.5 della nota in parola, secondo cui l’enunciazione contenuta nell’art. 18.4 del “Capitolato d’Oneri” sarebbe “*arbitraria e vessatoria*”, oltre che in contrasto con l’art. 3 d.M. 17.06.2016, si precisa che eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente anche nell’ipotesi in cui l’importo dei lavori subisse un incremento decremento uguale o maggiore al 25%, dovendosi ritenere l’espressione contenuta nella richiamata clausola del capitolato un mero refuso.

\*

**5.** – Da ultimo, nella più volte menzionata nota, codesto Ordine asserisce che “*nell’avviso non sono stati indicati i criteri di valutazione nel caso di OEPV; l’art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che:... ‘l’offerta economicamente*

*più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto".*

**5.1.** – Sul punto, preliminarmente si rappresenta che l'Amministrazione Comunale ha individuato i criteri qualitativi da impiegare per la valutazione delle offerte unitamente all'adozione della determinazione a contrarre e all'ulteriore documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di gara.

Documentazione che successivamente è stata trasmessa alla CMB, che in qualità di Centrale Unica di Committenza gestirà la stessa.

Tanto premesso, i criteri di valutazione delle offerte (lo si ripete, già determinati) saranno resi noti esclusivamente agli operatori economici che saranno successivamente invitati a presentare la propria offerta e che parteciperanno alla gara d'appalto.

Solo in capo a questi ultimi, infatti, è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a conoscere i criteri con cui la Commissione valuterà la componente tecnica dell'offerta, rendendosi ciò necessario sia per la predisposizione della stessa, sia per valutare la legittimità dell'operato del Seggio di gara in sede di attribuzione dei punteggi.

In sostanza, solo con la trasmissione della lettera di invito/disciplinare – in cui saranno indicati analiticamente i criteri qualitativi di valutazione delle offerte – gli operatori economici acquisiranno la qualifica di concorrenti ed avranno interesse, per le ragioni illustrate, a conoscere i più volte menzionati criteri.

\* \* \*

**6.** – Si auspica che tutto quanto sin qui rappresentato sia condiviso dall'Ordine in indirizzo, proprio nello spirito *"di collaborazione istituzionale tra le Pubbliche Amministrazioni"* cui – per ammissione dello stesso – sono integralmente improntati i rilievi contenuti nella nota che si riscontra.

Soprattutto ove si consideri che, nel doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti nel procedimento, non può non considerarsi che la progettazione, prima, e la realizzazione, dopo, dell'opera in oggetto sono subordinate al rispetto dei tempi ristretti del finanziamento PNRR con cui l'intervento è sovvenzionato; termini che stanno già decorrendo.

Di qui, l'esigenza – a tutela dell'interesse pubblico di cui questa Amministrazione è portatrice – di concludere nel più breve tempo possibile la procedura di gara.

**6.1.** – Infine, considerato che i requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse non subiscono alcuna variazione, si ritiene di non modificare l'avviso di manifestazione di interesse già pubblicato sul sito della CMB e del Comune di Palo del Colle, precisandosi, tuttavia, che le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie saranno effettuate nella documentazione che sarà trasmessa ai professionisti invitati alla procedura di gara.

Fiduciosi di aver fugato ogni dubbio e perplessità espressi nella nota oggettivata, si rimane a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing.  
Vincenzo Scicutella

